

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Abrogazione dell'articolo 595 del codice civile  
relativo alla successione testamentaria del coniuge del binubo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 595 del Codice civile, statuendo, nella disciplina delle successioni testamentarie, sulla capacità di ricevere per testamento, così dispone per il coniuge del binubo:

« Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute. L'eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore ».

In forza di tale disposizione, il *de cuius*, mentre è libero di lasciare l'intera porzione disponibile al coniuge, ad uno solo dei suoi figlioli, ai soli figli dell'ultimo matrimonio, od a chi crede, non è altrettanto libero di lasciarla al coniuge, quand'egli abbia avuto la ventura di essere già stato in precedenza unito in matrimonio e di avere avuto dei figli.

Di tale disposizione si propone l'abrogazione.

La norma vigente avrebbe una sua coerente ragion d'essere laddove si potesse affermare che il nostro ordinamento abbia in disfavore le seconde nozze, come ad esempio, in Francia, con l'*Edit des secondes nocces* di Francesco II (1560). Ma il nostro sistema si informa al principio del tutto contrario della libertà di contrarre nuove nozze, a tal segno che « è illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori » (articolo 636 Codice civile).

Si suole obiettare che la ragione ispiratrice della normativa segnata nell'articolo 595 non è, nel vigente ordinamento, il disfavore verso le seconde od ulteriori nozze, bensì il timore delle blandizie che il secondo coniuge potrebbe esercitare sull'animo del binubo a detrimento dei figliastri. Siffatta obiezione è priva di efficacia convincente, in quanto nessuna norma vale ad inibire al coniuge del binubo di esplicitare la sua influenza a favore dei figli del proprio letto, nulla vietando al binubo di favorire con la disponibile gli ultimi suoi nati.

Questa possibilità di favorire anche i nati dal matrimonio in atto ha incontrato autorevoli consentimenti nella dottrina:

a) « in questo caso, la legge non ha creduto di dettare alcuna limitazione, posta la facoltà che ha il padre di trattare in modo vario i figli suoi... in considerazione delle speciali loro benemerienze o dei particolari loro bisogni » — Polacco, delle successioni, 2ª edizione Sel, Athenaeum, Milano-Roma, 1937 volume 1, pagina 238 —; b) « l'escluderla sarebbe iniquo in quanto " costituirebbe un'esagerazione elevare a presunzione di captazione relazioni di affetto " » — Degni, in D'Amelio, commentario al Codice civile, libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Firenze, Barbera, 1941, pagina 401 — c) « esiste il limite della quota legittima di riserva che, comunque, vale a garantire i figliastri » — Azzariti F.S., Martines G., Azzariti G.: Successioni per causa di morte e donazioni, 2ª edizione, Padova, Cedam, 1948, pagina 319, nota 1. —

Si autorevoli opinioni, valide per giustificare la mancanza del divieto di disposizioni di favore a vantaggio dei nati dell'ultimo matrimonio che possono quindi legittimamente essere preferiti con la disponibile ai figli nati nei precedenti matrimoni, sono valide pur anche a convincere della irrazionalità del divieto vigente nei confronti del coniuge del binubo.

Infatti, stando alle riportate opinioni, a) nulla vieta di ipotizzare che il coniuge del binubo possa vantare accattivanti titoli di apprezzamento; b) anche nei riguardi suoi corre quel vincolo di affetto che è arbitrario elevare a presunzione di captazione; c) anche quando sia il coniuge ad essere preferito, tale preferenza non può giammai pregiudicare le quote di riserva spettanti ai figli dei precedenti matrimoni garantite dall'intangibilità.

Ma, oltre che irrazionale, il trattamento differenziato appare costituzionalmente illegittimo, come la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare in altre ipotesi, trattando dei limiti di ragionevolezza che, in forza

dell'articolo 3 della Costituzione, condizionano l'elaborazione legislativa.

Iniqua, irrazionale, incostituzionale, ma anche illogica la norma della quale si propone l'abrogazione. L'illogicità si ricava manifesta dal raffronto tra il testo e gli intendimenti espressi dal legislatore del 1940.

Disponeva l'articolo 770 del Codice civile del 1865: « Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciata al meno favorito dei figli del precedente matrimonio ».

Nel vigore di quella disposizione, sorse viva questione se la limitazione alla capacità di succedere da parte del coniuge del binubo concernesse solo la quota disponibile, indipendentemente da ciò che spetta a titolo di legittima, o se invece concernesse il complesso che, di fatto, il coniuge venisse a conseguire. All'interrogativo se il coniuge del binubo dovesse risultare non preferito nella parte disponibile o nel complesso dell'asse ereditario, si rispondeva, pressochè unanimemente, nel secondo senso. Acutamente notava il Ricci (Corso teorico-pratico di diritto civile, Torino, UTET, 2ª edizione, 1893, volume III, pagina 256) che, ove non si fosse seguita questa ultima interpretazione, si sarebbe pervenuti a statuire un principio diverso e cioè che « il nuovo coniuge non può mai conseguire quanto consegue il meno favorito dei figli del primo letto, dappoichè questo dovrebbe avere sempre più del nuovo coniuge, la porzione legittima, ed i diritti di quest'ultimo sarebbero limitati a quanto, oltre la detta legittima, il figlio del precedente matrimonio consegue sul disponibile ».

L'interpretazione del Ricci, condivisa da Polacco, da Pacifici-Mazzoni, da Coviello e da altri, informò il progetto preliminare del Codice civile del 1940, nella formulazione della norma nei seguenti termini: « Il coniuge del binubo non può ricevere da quest'ultimo per testamento una porzione maggiore di quanto consegue (di fatto) nella successione di lui il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni ».

Senonchè su questa formulazione prevalse il rilievo che, in concorso con due o più figli legittimi, al coniuge spetta sempre l'usufrutto di una porzione pari al quarto

del patrimonio del defunto. E, poichè questa misura è superiore a quella spettante in proprietà ai figlioli, si volle negare la facoltà al binubo di assegnare la disponibile o parte di essa al coniuge, ritenuto già sufficientemente garantito. Poichè, d'altronde, codesto divieto apparve eccessivamente rigoroso, si ritenne statuire che il calcolo della preferenza avesse riferimento alla sola disponibile (Relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo n. 117).

E così la formula originaria sovra tracciata venne immutata nell'attuale versione ex articolo 595.

Senonchè non si è posto mente che, con il riferito argomentare, si son venute a porre a raffronto entità eterogenee, quali la proprietà nuda, la proprietà piena, l'usufrutto, ed è estremamente difficoltoso affermare aprioristicamente quale di esse valga più dell'altra, dipendendo l'apprezzamento del rispettivo valore molte volte dalla qualità dei beni che, nei casi particolari, concorrono a costituire la massa ereditaria (terreni edificatori, fondi rustici, partecipazioni azionarie, contante, eccetera).

Inoltre emerge chiaro l'errore di calcolo che ha portato al prevalso orientamento. Invero, nel computo delle quote a ciascuno degli aventi causa competenti, si errava nella misura delle reciproche spettanze, non solamente nell'ipotesi di concorso del coniuge del binubo con un unico figlio di precedente matrimonio, ma anche in quella di concorso del binubo (usufrutto dei 6/24 dell'intera proprietà) con due figli di precedenti matrimoni (destinatario ciascun d'essi dei 5/24 in proprietà piena e dei 3/24 in proprietà nuda).

La disposizione vigente, quale articolata, non potrà certo sopravvivere nella riforma del Codice civile.

Abrogarla sin d'ora risponde ad esigenze di giustizia.

Tale abrogazione non incide sulle linee maestre del codice nè altera l'attuale sistema successorio, mentre vale a restituire al testatore la libertà di disporre, secondo la propria volontà ed i propri sentimenti, di parte dell'asse ereditario, soddisfatti gli eredi aventi diritto a legittima.

Si confida che il disegno di legge che si presenta abbia l'ambita approvazione degli onorevoli colleghi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È abrogato l'articolo 595 del Codice civile.